



MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LE MISURE LEGISLATIVE PER LA SICUREZZA

ROMA, 30 OTTOBRE 2007

A large, semi-transparent watermark of the Italian coat of arms is positioned on the left side of the page. It features a golden gear, a green oak leaf branch, and a red ribbon with the word 'ITALIANA' written in white capital letters.

LE MISURE LEGISLATIVE PER LA SICUREZZA

ITALIANA

LE MISURE LEGISLATIVE PER LA SICUREZZA

LA SICUREZZA È UN DIRITTO.


“Attuare i principi di Libertà e Giustizia non è possibile senza garantire la sicurezza ai cittadini dell’Unione Europea. La sicurezza, sia interna che esterna, è uno dei diritti fondamentali della Ue e la sua realizzazione è competenza di ogni autorità pubblica, di ogni governo”. È l’*incipit* del documento conclusivo dell’ultimo vertice del G6 in Polonia cui l’Italia ha aderito. Ed è questo principio che ispira i quattro disegni di legge che costituiscono il cosiddetto “pacchetto sicurezza” che qui viene illustrato.

LE RAGIONI DEL “PACCHETTO”.


I dati sull’andamento dei delitti negli ultimi anni non sono univoci. Ci sono crimini che diminuiscono, come gli omicidi, altri

che aumentano, come i furti e le rapine. Di certo la percezione della sicurezza va peggiorando. E questo avviene per il diffondersi di una criminalità che ha tipologie nuove, che invade spazi fino ad oggi ritenuti sicuri, che ha sempre più spesso – va detto – come protagonisti soggetti stranieri irregolarmente in Italia, che colpisce le persone comuni, quelle più deboli, le donne, gli anziani, i bambini. Allo stesso modo anche la criminalità organizzata va assumendo caratteristiche diverse dal passato, con l’approdo a sofisticate gestioni finanziarie e patrimoniali e con una progressiva internazionalizzazione. E ad acuire ulteriormente la percezione di insicurezza dei cittadini c’è la convinzione, non infondata, di una inadeguata garanzia della certezza della pena.


Graf. 1.1. Omicidi consumati (dolosi, preterintenzionali, infanticidi) denunciati dalle Forze di polizia e omicidi consumati per i quali l’A.G. ha iniziato l’azione penale; tassi per 100 mila abitanti; Italia; anni 1968-2006



Graf. 1.3. Omicidi tentati denunciati dalle Forze di polizia e omicidi tentati per i quali l'A.G. ha iniziato l'azione penale; tassi per 100.000 abitanti; Italia; anni 1968-2006



Graf. 1.4. Furti totali denunciati dalle Forze di polizia e furti per il quali l'A.G. ha iniziato l'azione penale; tassi per 100 mila abitanti; Italia; anni 1968-2006



È dunque un fenomeno nuovo quello che abbiamo davanti. E per contrastarlo servono strumenti nuovi e aggiornati. Non leggi draconiane, non slogan minacciosi e vuoti come “tolleranza zero”, ma risposte concrete, efficaci, applicabili alla domanda di sicurezza che oggi viene dai cittadini. È l'impostazione che il Governo si è dato già con

i Patti per la sicurezza stipulati con i Comuni italiani e con gli interventi sul “sistema giustizia”. Ora si intende sviluppare e approfondire quell'impostazione con questo ampio e strutturato insieme di norme. Non senza contare sulle nuove risorse, in termini di forze umane e di finanziamenti, che la Finanziaria sta mettendo in campo.

I PATTI PER LA SICUREZZA

- Il rinnovato rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini non può non passare attraverso un permanente processo di collaborazione tra Autorità centrali, Regioni ed Autonomie locali, superando interventi emergenziali e favorendo la definizione di strategie di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata ed all'illegalità diffusa destinata a durare nel tempo.
Pertanto, si è dato avvio, con la firma del Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della provincia, in data 3 novembre 2006, ad innovative forme di collaborazione logistiche e finanziarie tra le Autorità centrali e gli Enti locali, per realizzare un'azione combinata che intensifichi le attività di controllo del territorio e di quelle investigative.
- Questa strategia ha prodotto l'Accordo Quadro del 20 marzo 2007 stipulato tra il ministero dell'Interno e l'ANCI che coinvolge tutti i Comuni italiani.
E soprattutto ha prodotto la sottoscrizione di 15 Patti con le città metropolitane.

LE MISURE DELLA FINANZIARIA PER LA SICUREZZA

Migliaia di agenti in più sulle strade in compiti operativi e più fondi per l'ammodernamento dei mezzi, attraverso risorse aggiuntive ma anche attraverso una riqualificazione della spesa e una profonda riorganizzazione interna.

La Finanziaria ha riconosciuto la sicurezza come una priorità politica del Governo.

Per rafforzare gli organici delle forze dell'ordine, è stato previsto uno sblocco del turn-over per assumere forze nuove per circa 4.500 unità, in applicazione della legge che prevede l'assunzione dei volontari ferma prolungata delle Forze armate. A questo scopo sono stati previsti 140 milioni di euro.

Altre 2-3mila unità in più saranno disponibili attraverso il recupero del personale oggi prestatato ad altre amministrazioni (nel caso di mancato rientro saranno le amministrazioni dove questo personale è occupato a farsene carico finanziariamente, liberando così risorse per il ministero dell'Interno per nuove assunzioni) e impiegando per compiti operativi personale di polizia oggi addetto a compiti amministrativi. È una complessa operazione di rimodulazione da anni auspicata ma mai realizzata.

È previsto, poi, l'assorbimento di una quota di esuberi del ministero della difesa, sia personale civile che marescialli (che potranno essere impiegati per ruoli tecnici), esuberi oggi stimati in 25mila unità.

Un fondo di 100 milioni è stato stanziato per gli investimenti nell'ammodernamento dei mezzi, a cominciare dalle automobili, nelle infrastrutture e nelle tecnologie.

Per il contratto del personale del comparto sicurezza, siglato a luglio, sono stati stanziati circa 200 milioni, per coprire integrativi, straordinari ecc.

I familiari delle vittime della mafia e delle vittime del dovere sono stati equiparati a quelli delle vittime del terrorismo. In questo senso sono stati stanziati 170 milioni.

In sintesi il bilancio complessivo del comparto sicurezza sale dai 7 miliardi e 334 milioni dello scorso anno a circa 7 miliardi e 550 milioni. Un saldo, dunque, di oltre 200 milioni in più. Più fondi, dunque, ma anche una spesa migliore.

LA STRUTTURA DEL “PACCHETTO”.

L’articolato insieme di norme che costituisce il “pacchetto sicurezza” trova collocazione in quattro distinti disegni di legge, di cui un Ddl delega. Si è optato per questa struttura perché un unico provvedimento avrebbe giustapposto in modo confuso un gran numero di interventi su materie eterogenee e avrebbe avuto, con la sua mole, un percorso parlamentare inevitabilmente più lento.

I Ddl, dunque, sono quattro:

- 1. Disposizioni in materia di sicurezza urbana.**
- 2. Disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena.**
- 3. Adesione al Trattato di Prum. Istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA.**

- 4. Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l’emanazione di un Testo Unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e per il potenziamento degli uffici giudiziari.**

Al pacchetto si accompagna un Ddl presentato dal ministero della Giustizia che reintroduce il reato di falso in bilancio.

Altre norme collegate riguarderanno una stretta sul reato di caporalato, da inserire in un Ddl già in Parlamento. Allo stesso modo le norme sulla contraffazione, originariamente nel Ddl sulla certezza della pena, vengono approvate e inserite in un Ddl già in discussione alle Camere.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVI E CONTENUTI.

Il Disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza urbana” contiene norme più stringenti contro la criminalità urbana, prevedendo strumenti nuovi per combattere quei reati che più di altri contribuiscono al senso di insicurezza dei cittadini. Si pone in continuità ideale con il disegno di legge della XIII Legislatura recante “interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” (A.C. 5925), volendo proseguire, rafforzare e allargare la linea di “offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada”. Un’espressione, quest’ultima, certamente non tecnica, ma utilizzata, oggi come allora, per evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana.

In estrema sintesi il Ddl:

- **Contrasta lo sfruttamento dei minori in attività criminali o nell’acattonaggio.**
- **Rende più efficace la collaborazione tra i prefetti e i sindaci e attribuisce a questi ultimi maggiori strumenti per contribuire a garantire la sicurezza pubblica.**
- **Rafforza la collaborazione operativa tra le forze dell’ordine e i vigili urbani.**
- **Attribuisce ai prefetti il potere di espulsione dei cittadini comunitari per ragioni di pubblica sicurezza.**
- **Rende più facilmente perseguibili reati come l’occupazione di suolo pubblico e i danneggiamenti.**

I MINORI.

Il Ddl pone particolare attenzione ai minorenni, punendo con più severità coloro che li sfruttano, mettendo a rischio la loro integrità personale, fisica e psichica, e coloro che li rendono partecipi di attività criminose. Per contrastare questi fenomeni il disegno di legge punta innanzitutto a sanzionare in modo severo chi costringe i minori a pratiche avvilenti a sfondo economico.

In questo senso:

- **Si delinea una nuova fattispecie di reato – l’impiego di minori nell’acattonaggio – che punisce con la reclusione fino a tre anni chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, oppure chi permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.**
- **Si introduce la perdita della potestà del genitore – e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela – nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano commessi dal genitore o dal tutore.** Per contrastare, poi, la diffusione della partecipazione di giovanissimi ad azioni

criminali gravi si punta su un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni, in modo da creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori.

- **A questo scopo l'articolo 2 prevede l'applicazione di aggravanti ai maggiorenni nel caso in cui il reato viene compiuto con la partecipazione di un minore di anni 18.**

L'articolo 3, infine, interviene per finanziare misure di assistenza e di protezione dei minori.

LE FUNZIONI DEL SINDACO.

La Costituzione (all'art. 117, comma 2) fissa che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale, è riservata alla competenza statale. Nella logica del costituente, infatti, affidare questa tutela agli enti locali avrebbe significato pregiudicare gravemente la possibilità di assicurare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali uniformi di prestazioni su diritti civili e sociali fondamentali.

Le riforme del '93 (elezione diretta dei sindaci) e del 2001 (nuovo Titolo V della Costituzione), tuttavia, hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, in omaggio al principio di sussidiarietà.

L'affermarsi, del resto, di quella nuova tipologia di criminalità urbana di cui si è parlato in esordio di questo opuscolo, così come l'aumento di fenomeni sociali quali l'immigrazione clandestina, la prostituzione, il traffico e l'uso di sostanze stupefacenti, hanno reso sempre più utile anche in questo settore la collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali.

In tale contesto, l'apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica e il ruolo del sindaco

può essere valorizzato ai fini di tale garanzia. È il sindaco, infatti, più di chiunque altro, a conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dar luogo a problemi di ordine pubblico.

Da qui la decisione di adeguare al mutato quadro costituzionale le disposizioni contenute nell'articolo 54 del Decreto legislativo 267/2000 relative alle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

- **La possibilità già oggi attribuita al sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità pubblica viene estesa anche ai pericoli per la "sicurezza urbana".** È un'integrazione connessa proprio all'esigenza di rispondere con una maggiore operatività delle funzioni dei sindaci ai nuovi fenomeni di criminalità.
- **Viene rafforzata, poi, la collaborazione tra sindaco e prefetto.** Il primo, infatti, comunica l'adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza al prefetto, che può intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione. **In particolare per evitare uno spostamento di attività illecite da un Comune all'altro,** il prefetto, nel caso di provvedimenti da parte del sindaco che possano avere ripercussioni negative sui Comuni limitrofi, può indire una conferenza alla quale partecipano i sindaci interessati, il Presidente della provincia, nonché – nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno – i soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato.

COLLABORAZIONE VIGILI URBANI-FORZE DELL'ORDINE.

In accordo con le maggiori funzioni attribuite al sindaco, la riforma prevede anche

un rafforzamento del ruolo già oggi svolto dai vigili urbani nella tutela della legalità nelle città, in una chiave di maggiore collaborazione con le forze di polizia.

In questo senso si prevede che:

- **nei piani coordinati di controllo del territorio si definiscano rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato.** Procedure più efficaci, inoltre, saranno stabilite per assicurare l'immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato nel caso di interventi nella flagranza dei reati.
- **Viene estesa la facoltà di accesso diretto dei vigili urbani alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti.** E viene introdotta la facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti). Ulteriori estensioni di accesso alle banche dati trovano un ostacolo insuperabile non solo e non tanto nell'ordinamento funzionale della polizia municipale, quanto e soprattutto nelle indicazioni del Garante per la privacy. Ciò non esclude, evidentemente, nell'attuazione di servizi di controllo del territorio, cui pure la polizia municipale può partecipare, un accesso indiretto a supporto dei servizi in corso per il tramite delle sale operative della Polizia o dei Carabinieri.

IL POTERE DI ESPULSIONE AI PREFETTI.

Negli ultimi anni è molto aumentata la quota di reati commessa da stranieri e, tra gli stranieri, sono i rumeni coloro che delinquono di più. È una realtà che emerge da tutte le statistiche. E che si è accentuata con l'ingresso della Romania nell'Unione europea.

È evidente, e va sempre ribadito, che gran parte dei rumeni in Italia lavorano dura-

mente e si comportano più che bene. Così come va detto che la collaborazione del governo e della polizia rumeni è ottima e produce importanti risultati in termini sia di prevenzione che di arresti.

Ma questo è il tipico esempio di problemi nuovi che vanno affrontati con strumenti nuovi.

In quanto comunitari, infatti, i rumeni possono entrare liberamente in Italia (non c'è moratoria che possa impedirlo). E questo va benissimo per coloro che vengono per lavorare. Ma servono strumenti adeguati per non lasciare campo libero a chi viene per delinquere, nell'interesse dei cittadini italiani, ma anche di quegli stessi rumeni che vengono per lavorare. Sono questi ultimi, infatti, i primi a chiedere misure concrete per contrastare la criminalità rumena.

LA LEGGENDA DELLA MANCATA MORATORIA

Al contrario di quanto spesso si sostiene, non è possibile prevedere moratorie nazionali che limitino la libera circolazione dei rumeni tra i Paesi comunitari. L'unica limitazione possibile, adottata in taluni Paesi europei, riguarda talune categorie di lavori. Ma il problema della criminalità, evidentemente, non è legato a chi lavora. Chi lavora non delinque. Il problema è chi viene non per lavorare ma per delinquere. Prevedere limitazioni ai lavoratori avrebbe prodotto un danno per il nostro sistema economico e non avrebbe certo frenato chi viene per delinquere. Anzi, forse avrebbe aumentato questa quota limitando di fatto la possibilità di mantenersi onestamente in Italia.

Con questo obiettivo l'articolo 13 del Ddl modifica il decreto legislativo n. 30/2007 sulla disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari per assicurare, sulla base della direttiva europea, l'allontanamento dei cittadini dell'Unione per motivi di pubblica sicurezza.

La riforma in particolare:

- **Attribuisce al prefetto il potere di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza**, facoltà che oggi è limitata al ministro dell'Interno ed è, quindi, legata a casi eccezionali. Nella nuova normativa l'allontanamento resta di esclusiva competenza del ministro solo in riferimento "ai cittadini dell'Unione di cui al comma 5" – cioè coloro che soggiornano in Italia da più di dieci anni o sono minori – oppure per i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

I motivi di pubblica sicurezza, in attuazione della direttiva europea, sono imperativi quando il comportamento del comunitario compromette la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana, oppure compromette l'incolumità pubblica rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento indica anche il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, in particolare, il provvedimento di allontanamento, sulla base della direttiva europea, è immediatamente eseguito dal questore, non senza applicare le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che dispone la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace. Quest'ultimo passaggio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia

di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2004.

La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni.

Se il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, infine, è sottoposto a procedimento penale va richiesto il nulla osta all'espulsione all'autorità giudiziaria. Nulla osta che deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta. Nelle more del rilascio di tale documento, il destinatario del provvedimento può essere trattenuto, per evitare che si sottragga all'allontanamento, in un centro di permanenza temporanea e assistenza.

L'ALLONTANAMENTO PER MANCANZA DI MEZZI DI SOSTENTAMENTO.

Al di là delle questioni relative alla sicurezza pubblica, già oggi, in attuazione della normativa europea, un cittadino comunitario non può risiedere in Italia per più di tre mesi se non dimostra di essere in possesso di mezzi legali di sostentamento. Se, dunque, un cittadino straniero comunitario viene individuato sul territorio nazionale da oltre tre mesi senza mezzi legali di sostentamento può essere allontanato. Il problema, però, è che in questo caso l'allontanamento, in base alle norme europee, non comporta il divieto di reingresso. E quindi lo strumento non è di utile applicazione.

Per rendere questo strumento più efficace, la riforma prevede che il destinatario del provvedimento debba consegnare al Consolato italiano nello Stato Ue di nazionalità un'attestazione di ottemperanza all'allontanamento. L'inservanza della consegna dell'attestazione comporta la sanzione, a carico del cittadino Ue individuato sul territorio nazionale,

dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro. In questo modo, in sostanza, il cittadino straniero, se non vuole essere arrestato, dovrà davvero lasciare l'Italia, mentre oggi di fatto può non farlo perché se viene individuato nuovamente sul territorio nazionale può sempre sostenere di essere uscito e rientrato.

DANNEGGIAMENTI.

I danneggiamenti sono uno di quei fenomeni considerati minori, ma che incidono notevolmente sulla percezione di cura e vivibilità di un territorio. È giusto, dunque, intervenire anche su questi comportamenti per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare:

- **si aggrava la pena stabilita per i reati di danneggiamento e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui** nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio al decoro urbano;
- **si prevede, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato** oppure alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI LUOGO PUBBLICO.

È un altro reato strettamente connesso con il decoro e la vivibilità urbana. In questo caso si punta a una forma di "ravvedimento operoso" degli occupanti abusivi.

- **Si prevede, infatti, che il sindaco (o il prefetto sulle strade extraurbane) possa disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti** e la chiusura dell'esercizio fino all'adem-

pimento dell'ordine. E lo stesso vale per l'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

- Qualora si tratti di occupazione a fini di commercio è anche prevista la trasmissione del relativo verbale di accertamento agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate.
- Restano salvi, inoltre, i provvedimenti e gli interventi dell'autorità per motivi di ordine pubblico.
- Un contributo finanziario straordinario è infine attribuito alle città d'arte per predisporre adeguate misure di tutela del decoro delle aree di valore monumentale, artistico, storico o archeologico.

QUEL VUOTO LEGISLATIVO CHE VIENE COLMATO

Queste nuove norme colmano un vuoto di tutela lasciato dalle norme che oggi disciplinano le occupazioni abusive. L'articolo 633 del codice penale, infatti, punisce l'invasione arbitraria di edifici e terreni al fine di occupazione o di profitto, ma nulla dice in materia di occupazioni della sede stradale. Quest'ultima, del resto, non può assimilarsi se non in senso lato al concetto di terreno richiamato dall'articolo 633 c.p.

L'unica tutela apprestata dal legislatore è, in tale caso, l'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 che sanziona la condotta di chi «*al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione ... ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata*». È del tutto evidente, però, che questa norma non è applicabile alle tante occupazioni che hanno come unico fine il profitto o il vantaggio economico.

ACCERTAMENTI SULL'USO DI STUPEFACENTI.

Già oggi le norme prevedono l'effettuazione di accertamenti sull'uso di stupefacenti su quelle categorie di lavoratori che posso-

no mettere a rischio l'incolumità dei cittadini. Per una lacuna legislativa ci si limita, però, al lavoro dipendente. È apparso utile, dunque, estendere questa pratica anche ai lavoratori autonomi.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Le recenti norme volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive stanno producendo buoni risultati. Un caso recente – allorché non è stato possibile arrestare alcuni *supporter* di una squadra romana che, prima della partenza verso la località dove si sarebbe tenuta la competizione sportiva, sono stati trovati in possesso di mazze, armi improprie, petardi ed altre attrezzature vietate – ha evidenziato però la necessità di estendere temporaneamente l'art. 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che quindi diventa:

- *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla*

manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa”.

ARMI GIOCATTOLO.

L'ultimo articolo del provvedimento prevede norme per perfezionare il sistema di prevenzione circa l'uso e il porto delle armi inoffensive. Queste ultime, infatti, vengono sempre più usate con estrema efficacia per commettere rapine.

Si prevede, allora, che:

- il questore possa imporre alle persone condannate per delitti non colposi il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità di offensiva, i giocattoli riproducenti armi e i simulacri di armi.

VIOLENZA FAMILIARE SU DONNE STRANIERE.

Estendendo il principio già previsto nell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, si prevede che le donne straniere che denunciano violenze familiari – o comunque vittime di violenze familiari sulle quali è in corso un'indagine – possano ricevere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. Il permesso, rilasciato dal questore, è anche legato a un percorso di integrazione che non lascia sola la donna vittima di violenze.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI REATI DI GRAVE ALLARME SOCIALE E DI CERTEZZA DELLA PENA

OBIETTIVI E CONTENUTI.

Obiettivo di questo disegno di legge è fornire risposte adeguate al bisogno di sicurezza quotidiano dei cittadini. Si è così deciso di modificare le norme che abbiamo ereditato dai passati governi per intervenire sui reati che destano massimo allarme. In che modo? Muovendosi su due fronti: sul piano sostanziale, con l'introduzione di nuovi reati per tutelare i soggetti deboli, e su quello processuale.

In particolare:

- **Sono state introdotte modifiche alla disciplina della prescrizione rispetto a quanto previsto dalla legge cosiddetta ex Cirielli, come già previsto nel Ddl di accelerazione del processo penale.**
- È stata rafforzata la risposta a condotte, come l'omicidio e le lesioni in stato di ebbrezza, che minano la sicurezza dei cittadini.
- **È stato ampliato il numero dei reati di grave allarme sociale per i quali, in presenza di esigenze cautelari, si prevede la sola custodia in carcere** escludendo l'automatismo della sospensione dell'esecuzione della pena irrogata con sentenza definitiva. Fra questi, la rapina, il furto in appartamento, lo scippo, l'incendio boschivo, la violenza sessuale aggravata.
- **È stata cancellata la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento in appello** che facilitava abbattimenti di

pena anche molto elevati rispetto alla condanna di primo grado.

- È stato previsto un percorso di accelerazione del processo con imputati in custodia cautelare con l'introduzione di una specifica ipotesi di giudizio immediato che consente di evitare la fase dell'udienza preliminare.

INTERVENTI DI DIRITTO SOSTANZIALE

PRESCRIZIONE.

Il tempo della prescrizione viene calcolato con un riferimento esclusivo alla pena massima prevista dal codice, aumentata della metà. Si tratta di un aumento non contemplato dalla ex Cirielli, modificata per rendere compatibile la decorrenza della prescrizione con la durata del processo.

- I delitti si prescrivono in un tempo comunque non inferiore a sei anni. Le contravvenzioni in un tempo non inferiore a 4 anni. Il termine di sei anni è previsto anche per le sanzioni, diverse dai delitti e dalle contravvenzioni, stabilite dal giudice di pace.
- Quanto ai delitti di maggiore gravità: è previsto un termine massimo per cui essi si prescrivono dopo 30 anni.
- I responsabili di delitti puniti con l'ergastolo non beneficiano in alcun modo della prescrizione.

Nel caso in cui una sentenza di condanna di primo grado venga seguita, in appello, da un'altra condanna che conferma anche solo in parte la pena, la prescrizione cessa di decorrere. Situazione che solo una decisione favorevole della Cassazione può modificare facendo automaticamente riprendere il decorso della prescrizione con il recupero del periodo sospeso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione pronunciata dai giudici di legittimità ferma ugualmente il decorso della prescrizione.

La cause di sospensione e di interruzione della prescrizione sono state ridisegnate, includendo le ipotesi di stasi del processo riconducibili ad attività processuali dell'imputato. (Ad esempio la decorrenza della prescrizione è sospesa a fronte della presentazione di una domanda di ricusazione del giudice da parte dell'imputato e questo fino a che non venga decisa la richiesta; così come la prescrizione viene se l'imputato chiede di risentire i testimoni già ascoltati in dibattimento da un diverso magistrato giudicante).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE.

Si prevede che il giudice, nel valutare la possibilità che l'imputato si astenga in futuro dal commettere ulteriori reati, possa tener conto non solo dei precedenti penali e giudiziari, ma anche delle eventuali ulteriori informazioni desunte dal servizio informatico delle misure cautelari (servizio previsto sin dall'entrata in vigore del codice Vassalli, ma solo oggi di imminente istituzione grazie a specifici stanziamenti previsti nel c.d. collegato alla Finanziaria).

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE.

Oltre ad innalzare il massimo della pena oggi fissata per tutti i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni nel lavoro, l'intervento introduce:

- Un forte inasprimento delle pene qualora il fatto sia stato commesso da persona in rilevante stato di ebbrezza (oltre 1,5 g per litro) o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.
- L'inasprimento viene inoltre sottratto alla possibilità di "bilanciamento" con le circostanze attenuanti (sicché, ad es., la diminuzione per le attenuanti generiche potrà essere calcolata, in caso di omicidio colposo, su una pena non inferiore ai tre anni di reclusione).
- Con analogo rigore si interviene sulle conseguenze accessorie amministrative prevedendosi la revoca della patente di guida.

REATI A SFONDO SESSUALE.

Si introduce da un lato un autonomo reato per punire chi, allo scopo di sfruttare o abusare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene relazioni anche a mezzo internet.

- Si prevede un'aggravante specifica se la violenza sessuale viene commessa da una persona che ha relazioni affettive o di convivenza e coniugio con la vittima.

Per i condannati per reati a sfondo sessuale, si prevede che le misure alternative e gli altri benefici possano essere concessi solo in caso di superamento di appositi percorsi riabilitativi.

È stata, infine, prevista una maggior tutela alle vittime di maltrattamenti, inasprendo le pene, includendo fra le persone offese anche i conviventi, con un'aggravante specifica per chi commette reato a danno di un minore di quattordici anni.

RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA.

Si consente, anche sulla scorta di indicazioni di fonte internazionale, la possibilità di incriminare il cosiddetto autoriciclaggio

o il cosiddetto autoreimpiego (ad esempio, la condotta di chi, dopo aver rubato un'auto o dopo averla ricevuta sapendo della sua provenienza illecita, sostituisca la targa in modo da ostacolare l'identificazione di tale provenienza).

INTERVENTI DI DIRITTO PROCESSUALE

AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI APPLICARE MISURE CAUTELARI.

Il disegno di legge opera una stretta sulle misure cautelari. In particolare:

- **Per tutti i reati per i quali è oggi previsto l'arresto in flagranza, si prevede la possibilità di applicare misure cautelari tutte le volte in cui vi sia – anche sulla scorta del già citato servizio informatico – un pericolo concreto e attuale della loro commissione, anche se si procede per altro titolo di reato di specie diversa e se il delitto di cui si teme la nuova commissione non sia connotato da armi o violenza alla persona (es. dell'arrestato per un piccolo furto e mai indagato per reati contro il patrimonio, ma che abbia recentissimi precedenti per spaccio).**
- **Quando vi è condanna in primo grado a carico di recidivi specifici infraquinquennali, si prevede che il giudice, in presenza di esigenze cautelari, possa applicare la misura anche d'ufficio** (senza cioè attendere la richiesta del pubblico ministero: attualmente, tale possibilità è prevista in caso di condanna in appello).

CUSTODIA CAUTELARE PER REATI DI MASSIMO ALLARME SOCIALE.

Anche qui si prevede una stretta.

In particolare:

- **Per le fattispecie di maggiore gravità, o comunque di maggiore incidenza sulla**

sicurezza dei cittadini (fra questi omicidio, rapina, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza sessuale aggravata, traffico di quantità ingenti di droga, furto in appartamento, incendio boschivo, traffico di ingenti quantità di rifiuti), si prevede l'applicazione della sola misura custodiale in carcere, salvo che emerga l'insussistenza di esigenze cautelari.

MISURA CAUTELARE DISPOSTA DAL TRIBUNALE DEL RIESAME.

Si prevede che l'ordinanza emessa in accoglimento dell'appello del pubblico ministero (il quale si era visto rigettare dal g.i.p. la richiesta di misura cautelare) abbia immediata efficacia esecutiva, senza che sia necessario attendere – come avviene attualmente – l'eventuale esito del giudizio di cassazione.

INCIDENTE PROBATORIO. PIÙ TUTELA AI SOGGETTI DEBOLI.

Vengono ampliate le possibilità di utilizzazione di questo istituto, al di là dei casi già previsti dal codice di procedura penale, in modo da facilitare l'assunzione della testimonianza di minorenni, o della persona offesa (anche maggiorenne) da reati quali il maltrattamento in famiglia o gli abusi.

RITO IMMEDIATO.

Si prevede che il pubblico ministero debba richiedere il rito immediato per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare (confermata dal Tribunale del riesame), anche qualora sia trascorso il termine – attualmente previsto – di novanta giorni dalla iscrizione nel registro degli indagati.

“PATTEGGIAMENTO” IN APPELLO.

Viene abrogata la possibilità che le parti, durante il giudizio di appello, si accordino per l'accoglimento – in tutto o in parte –

dei motivi di impugnazione proposti contro la sentenza di primo grado, sottraendo così quest'ultima, ove la Corte d'Appello accolga il patteggiamento, ad una piena rivisitazione nel merito (con tale meccanismo, è oggi possibile che ad esempio una condanna a quindici anni ed oltre di reclusione, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per singoli episodi di spaccio, venga ridotta a soli quattro o cinque anni, per il solo effetto dell'accordo delle parti sull'accoglimento dei motivi di appello riguardanti il reato associativo, e sulla conseguente rideterminazione della pena).

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA IRROGATA.

Si prevede che, per tutti i reati di massimo allarme citati in precedenza, sia esclusa la possibilità di sospensione ex lege della esecuzione, al fine di consentire al condannato la presentazione di una istanza di misura alternativa alla detenzione (possibilità oggi prevista per le condanne inferiori a tre anni di reclusione, o a sei, se si tratti di condannati tossicodipendenti che intraprendano programmi di recupero).

CUSTODIA CAUTELARE PER I MINORENNI.

Si prevede espressamente la custodia cautelare per minorenni indagati o imputati di furto in appartamento o con strappo, elimi-

nando un difetto di coordinamento tra norme processuali che aveva determinato un contrasto giurisprudenziale sul punto.

NUCLEO OPERATIVO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Per rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale viene istituito, presso il ministero dell'Ambiente, il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale.

Il Nucleo concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette. Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali può effettuare accessi e ispezioni amministrative. Il personale assegnato al Nucleo è individuato nell'ambito della consistenza organica del Corpo forestale dello Stato.

SEQUESTRO DELLE MERCI CONTRAFFATTE.

Viene resa possibile la distruzione della merce sequestrata non solo – come oggi già stabilito – nei casi in cui la stessa sia deperibile, ma anche quando la custodia delle cose di cui è comunque vietato il possesso, la fabbricazione ecc. risulti eccessivamente onerosa o pericolosa, ovvero quando la violazione di quei divieti risulti evidente.

ADESIONE AL TRATTATO DI PRUM. ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

OBIETTIVI E CONTENUTI.

In Italia, le statistiche giudiziarie dimostrano che più della metà dei delitti denunciati restano impuniti perché gli autori non vengono individuati. I Paesi che hanno già istituito una loro banca dati Dna hanno avuto un salto nell'identificazione degli autori dei reati passando, in alcuni casi, dal 6 al 60 per cento. Basta questa considerazione per far capire l'importanza dell'introduzione anche in Italia di uno strumento moderno ed efficace di contrasto al crimine come la banca dati del Dna. Si tratta di venire incontro all'esigenza degli operatori di avere nuovi strumenti nella lotta alla criminalità e dei cittadini di avere maggiore sicurezza.

La banca dati del Dna è anche un passo necessario per poter collaborare a pieno titolo con i Paesi europei che, come l'Italia, hanno sottoscritto il Trattato di Prum. Non a caso questo stesso Ddl contiene le norme per la ratifica dell'adesione al Trattato. In questo modo l'Italia potrà partecipare in pieno allo scambio di informazioni previsto dal Trattato nell'ambito della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla migrazione illegale.

In estrema sintesi il Ddl:

- **Prevede le norme per la ratifica dell'adesione al Trattato di Prum.**
- **Istituisce la Banca Dati Nazionale del Dna a carattere interforze, collocata nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero del-**

l'Interno, ed il Laboratorio Centrale della Banca dati, presso il Ministero della Giustizia.

- Introduce alcuni limiti invalicabili per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della Banca Dati e garantire la privacy dei soggetti coinvolti.
- Realizza un coordinamento tra i laboratori delle forze di polizia e gli istituti di medicina legale, nello scambio dei dati nell'attività investigativa e giudiziaria. Grazie all'istituzione della Banca dati del Dna sarà dunque possibile:
- **Aumentare significativamente l'identificazione degli autori dei reati, che oggi troppo spesso restano ignoti, e rafforzare la possibilità di rintracciare persone scomparse.**
- Rendere più efficace la collaborazione transnazionale nella lotta al crimine, al terrorismo, all'immigrazione clandestina, grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici (DNA) nell'ambito del Trattato di Prum.
- Garantire il rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati sensibili raccolti dalla Banca dati.

LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA.

Il Ddl istituisce la **Banca Dati Nazionale del Dna** a carattere interforze, collocata nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e il **Laboratorio Centrale della Banca dati,**

presso il Dap del Ministero della Giustizia. La Banca dati svolge le attività di:

- raccolta dei dati relativi ai profili del DNA (ad esempio di soggetti che hanno commesso particolari fattispecie di reato, di persone scomparse o di cadaveri non identificati);
- raffronto dei profili di DNA raccolti, ai fini dell'identificazione dell'autore di un reato.

Il Laboratorio, invece, provvede alla:

- estrazione dei profili del DNA;
- conservazione dei reperti biologici.

Tale costruzione consente alle forze di polizia di custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, i soli dati relativi ai profili del DNA; mentre al Laboratorio spetta l'attività di tipizzazione, vale a dire l'estrazione del profilo del soggetto, che verrà poi trasmesso alla Banca dati DNA.

A CHI PUÒ ESSERE PRELEVATO IL DNA.

L'articolo 9 elenca i soggetti che possono essere sottoposti a prelievo di campioni biologici:

- **i soggetti in carcere o agli arresti domiciliari;**
- **chi è stato arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice;**
- **i detenuti o destinatari di misura alternativa alla detenzione in seguito a sentenza irrevocabile per delitto non colposo;**
- **i soggetti nei cui confronti è applicata una misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva.**

La soluzione scelta si fonda sulla considerazione che, se una persona è privata della libertà personale, essendo detenuta, può anche essere sottoposta ad altra limitazio-

ne, che si ritiene minima, della libertà personale. Per evitare, però, una indiscriminata, quanto inutile, attività di prelievo nei confronti dei detenuti, si è introdotto un limite oggettivo e generale: **si deve trattare di autori di delitti non colposi, consumati o tentati.**

LIMITI E GARANZIE.

Il Ddl prevede le più adeguate garanzie per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della Banca dati. Sono stati introdotti, in maniera esplicita, alcuni limiti invalicabili:

- la Banca Dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e per l'attività giudiziaria, nonché per la collaborazione tra le forze di polizia;
- **l'analisi svolta può riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, vale a dire quelli dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad esempio le malattie;**
- la scelta di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (Banca dati) dal luogo di estrazione e di conservazione dei campioni biologici e dei profili stessi (Laboratorio centrale), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti dai reperti (laboratori delle forze di polizia e specializzati), ha evitato una promiscuità che poteva rivelarsi dannosa per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati;
- **la Banca Dati può essere consultata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che consentano la "tracciabilità", ossia l'individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l'accesso;**
- gli abusi o l'uso distorto delle informazioni contenute nella banca dati, da parte di

un pubblico ufficiale, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione *da uno a tre anni*.

LA CANCELLAZIONE DEI DATI.

Nel caso di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del Dna acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici. La cancellazione d'ufficio avviene anche se le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle norme.

I TEMPI.

La Banca Dati, evidentemente, è utile soprattutto nei fenomeni di recidiva, perciò è importante che i dati siano conservati per un numero congruo di anni. Allo stesso tempo si è ritenuto necessario fissare un limite massimo di conservazione, per evitare un' indefinita sottoposizione a controlli, anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone:

- **un termine massimo di 40 anni** per la conservazione dei profili, un termine ritenuto congruo per superare, sulla base dell'esperienza, il periodo di recidiva;

- **un termine massimo di 20 anni**, invece, per la conservazione dei campioni biologici.

LE ISTITUZIONI DI GARANZIA.

Analogamente a quanto avviene nelle esperienze straniere, vengono previste istituzioni di garanzia che, per assicurare l'imparzialità dei controlli, sono autonome ed estranee alle attività proprie della Banca dati nazionale e del Laboratorio centrale.

I loro compiti sono quelli di esercitare l'attività di controllo sul funzionamento e garantire la sicurezza di entrambi i centri di raccolta dei dati.

Il Ddl ha inteso realizzare tale scopo attraverso l'azione sinergica di due figure:

- **il Garante per la protezione dei dati personali**, che agirà in applicazione della normativa già esistente in materia di protezione dei dati personali;
- **il Comitato nazionale per la Biosicurezza e le biotecnologie**, che dovrà garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale, nonché eseguire le verifiche necessarie presso il Laboratorio stesso e gli altri laboratori che lo alimentano, formulando anche suggerimenti per il miglioramento del servizio.

MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

OBIETTIVI.

Il riordino e la razionalizzazione della disciplina sulle misure di prevenzione e l'ottimizzazione del funzionamento degli attuali uffici giudiziari, in modo da rendere più attuale, efficace e rapida la risposta alla domanda di giustizia dei cittadini, sono i due obiettivi che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri intende perseguire.

LE MISURE DI PREVENZIONE.

La disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione è il frutto di una stratificazione di norme elaborate nel corso degli ultimi cinquanta anni, mentre le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (1423/1956) e patrimoniali (575/1965) sono assai risalenti nel tempo. Si è reso pertanto necessario e non più differibile un intervento che dia una sistemazione organica alla materia, eliminando aporie, lacune e contraddizioni che oggi caratterizzano la stessa. Si è deciso di utilizzare lo strumento della legge delega:

- **per la prima volta** si è introdotto il concetto di **“pericolosità del bene”** in ragione del suo vincolo di strumentalità con l'azione criminale, anche a prescindere dalle caratteristiche del soggetto che ne abbia la disponibilità. In questo modo si potrà incidere in maniera più stringente su quei comportamenti che sono in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato. Così è stata prevista la possibi-

lità di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, nonché la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.

- Viene introdotta in modo organico e innovativo una **reale tutela per gli imprenditori e le imprese sotto il ricatto della mafia** che hanno il coraggio di denunciare l'interferenza della criminalità organizzata. La **“denuncia di assoggettamento”** all'influenza mafiosa consentirà l'accesso a misure di **controllo e sostegno nonché a contributi** specificamente stanziati.
- Al contrario, la mancata denuncia comporterà il **sequestro e la confisca** di prevenzione, salvo che i titolari d'impresa, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria.
- Le **investigazioni patrimoniali e l'azione di prevenzione** diventano **obbligatori** dopo l'esercizio dell'azione penale per i reati di particolare gravità, salvo che ciò possa pregiudicare significativamente le investigazioni.
- **Sequestro e confisca**: ora potranno essere richiesti **anche nei confronti di persone giuridiche ed enti**, in modo simmetrico a quanto previsto per le persone fisiche.
- Viene attribuita **alle direzioni distrettuali antimafia la competenza** ad indagare ed a proporre le misure di prevenzione patrimoniali, valorizzandone così l'esperienza

ed il patrimonio informativo notevolissimo in materia di criminalità organizzata.

- Vengono **ridefiniti i compiti e le funzioni del procuratore nazionale antimafia**, il quale dovrà esercitare funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
- I **procedimenti** in questa materia vengono organizzati e aggiornati. **Viene infatti dato spazio a tutti i soggetti a qualunque titolo interessati dalle singole misure di prevenzione**, temperando tale esigenza con quella, altrettanto evidente, di rendere agile e celere la procedura medesima. La tutela dei terzi creditori, in relazione alle richieste di misure di prevenzione patrimoniale, è stata fatta oggetto di una specifica attività del giudice delegato all'esito dell'eventuale applicazione della misura stessa.
- **Rapporti tra sequestro penale e sequestro di prevenzione**: viene introdotta, per la prima volta, una **disciplina specifica** e si prevede che prevalga, in ogni caso, il sequestro di prevenzione.
- Si introduce e si disciplina la **“revisione” della confisca di prevenzione**. I soggetti ai quali sono stati destinati i beni confiscati (nella maggior parte dei casi i comuni) spesso si trovano nell'impossibilità di investire sui beni loro destinati e che potrebbero essere utilizzati con scopi socialmente utili. E questo, a causa della continua presentazione di istanze di revoca, che rendono il giudicato di prevenzione, per così dire, instabile. Il nuovo procedimento di revisione introdotto nel ddl risolve questo problema assicurando contemporaneamente agli interessati le necessarie garanzie.
- Rapporti tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali: si è prevista un'apposita disciplina per le procedure di confisca di beni già sottoposti a fallimento.

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

Vengono rafforzati gli uffici giudiziari collocati in zone del nostro territorio maggiormente esposte alla criminalità organizzata. In particolare:

si è istituito presso i maggiori tribunali sedi di corte d'appello un posto di presidente di sezione GIP.

Nelle regioni maggiormente caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata è stata prevista l'istituzione di un posto di procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio, in deroga al criterio generale di un aggiunto ogni dieci. La necessità di tale provvedimento è evidenziata dal continuo *turn over* tra i magistrati in servizio presso dette sedi, che non garantisce la sufficienza la presenza di operatori con specifica esperienza nel settore, particolarmente richiesta nelle regioni in questione. Il ddl interviene sulle cosiddette **sedi disagiate**:

- si rilanciano gli incentivi per i magistrati che accettano di esercitare le proprie funzioni in zone ad alto tasso di criminalità. L'intervento è fondamentale proprio per la prospettiva di una forte scoperta degli organici nei prossimi anni, in particolare in sedi non richieste delle Regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, dovuta al blocco dei concorsi per l'ingresso in magistratura che si è registrato in passato.
- Sono stati rideterminati ed ampliati i criteri per l'individuazione delle sedi disagiate; i parametri che vengono proposti sono quindi la mancata copertura del posto nell'ultima pubblicazione dello stesso e la scoperta rapportata alla media nazionale, prevedendo, altresì, la possibilità di destinare in tali sedi fino a cento magistrati all'anno; questi ultimi, però, dovranno godere di una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e non dovranno provenire da altra sede disagiata. Solo nel caso in cui neppure magistrati con questi requi-

siti si dichiareranno disponibili al trasferimento sarà possibile coprire i posti requisiti vacanti con magistrati ordinari che abbiano concluso il tirocinio. In questo caso, però, ai magistrati saranno assegnati esclusivamente procedimenti da trattare insieme a colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità. Si tratta di una limitazione necessaria per contemperare la necessità di copertura delle sedi disagiate con il divieto previsto dal nuovo ordinamento giudiziario.

- La nuova disciplina elimina per il futuro la cd. preferenza assoluta di cui i magistrati in servizio presso sedi disagiate hanno finora beneficiato, ma introduce a favore di costoro una serie di previsioni. Fra queste: una indennità pari allo stipendio effettivamente percepito al momento dell'assegnazione (notevolmente aumentata, quindi, rispetto alla sua attuale entità) per la durata massima di quattro anni, il raddoppio del punteggio di anzianità sino al quarto anno di permanenza, nonché, nei confronti dei soli magistrati in carriera (che, quindi, già esercitavano funzioni giudiziarie al momento della destinazione alla sede disagiata) e solo dopo il terzo anno di permanenza, il diritto a rientrare nella sede di provenienza, con le medesime funzioni ed anche in soprannumero rispetto all'organico esistente.
- A ciò si aggiunge, poi, la facoltà di richiedere anche il trasferimento del coniuge, già attualmente prevista.
- Per i magistrati già destinati a sedi disagiate, il ddl prevede che continui ad applicarsi la normativa precedente, con un meccanismo che può, seppur progressivamente, evitare un'alterazione della mobilità generale dei magistrati, garantendo a tutti una prospettiva futura, seppur non immediata, di raggiungimento della sede desiderata o, perlomeno, di una sede limitrofa ad essa.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Vengono esclusi da questo beneficio tutti i soggetti condannati per gravi reati (associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a fine di spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando, spaccio di stupefacenti, nonché reati commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). Una sentenza di condanna definitiva per questo tipo di reati fa presumere con sufficiente certezza la percezione di redditi superiori alla soglia prevista per ottenere il gratuito patrocinio.

Con espressa previsione si stabilisce che il giudice è obbligato a tener conto, nella valutazione delle condizioni economiche di chi chiede il gratuito patrocinio, anche delle risultanze del **casellario giudiziale**.

La richiesta di gratuito patrocinio non potrà più essere presentata direttamente in udienza, e **il giudice non dovrà più decidere «immediatamente»**. L'istanza dovrà essere presentata sempre in cancelleria, e potrà essere valutata con la dovuta attenzione.

Il procedimento, secondo le nuove disposizioni, inoltre, non viene più vanificato nel caso in cui l'istanza non venga decisa nel termine di dieci giorni.

ASSUNZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA.

Una specifica norma infine stabilisce l'assunzione, anche a tempo determinato, nella Pubblica Amministrazione dei testimoni di giustizia. L'assunzione avviene per chiamata diretta nominativa e con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute.

CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE IMPRESE.

È stato introdotto il divieto di erogazione di contributi finanziari per lo svolgimento di attività imprenditoriali da parte dello Stato per i soggetti che abbiano riportato condanne, o sentenze di patteggiamento, per reati di particolare gravità.

